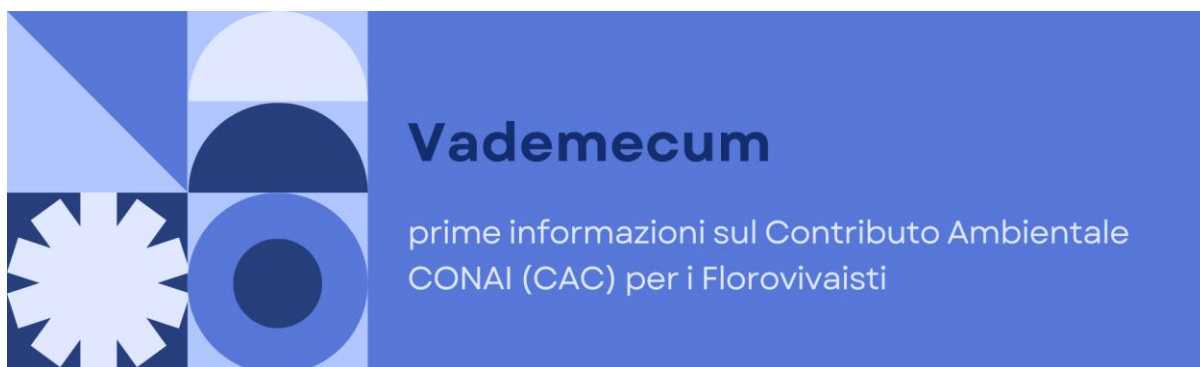




Il presente documento riporta le prime informazioni per i produttori florovivaisti all'indomani della pubblicazione della circolare CONAI del 24 febbraio 2025.

Le disposizioni del Consorzio hanno carattere di legge.

La nuova circolare CONAI sostituisce la circolare precedente del 14 dicembre 2022 che pertanto si intende annullata.

Nelle nuove disposizioni vigenti rispetto ai vasi per il florovivaismo si prevede che siano considerati:

- ☐ **imballaggi** i vasi per fiori e piante il cui spessore parete misurato a metà del vaso misuri fino a 0,5 mm compreso.
- ☐ **NON imballaggi** i vasi per fiori e piante il cui spessore parete, misurato a metà altezza del vaso, abbia spessore superiore a 0,5 mm.
- ☐ In tutti i casi, **i vasi vuoti venduti vuoti al consumatore non sono considerati imballaggi.**

Nel caso dei vasi considerati non imballaggi, ovvero qualora lo spessore parete sia superiore a 0,5 mm, vanno riportate alcune precisazioni importanti. Infatti, nel caso

in cui detti vasi non imballaggi siano destinati alla vendita al consumo (ovvero destinati alla fase di commercializzazione, ad es. GDO piuttosto che Garden Center o direttamente al consumatore o ad un grossista) la circolare e, dunque, le disposizioni CONAI precisano che, il produttore florovivaista (utilizzatore) deve fornire un'attestazione al proprio fornitore dei vasi (produttore dei vasetti) in cui, di fatto, chiede l'applicazione del CAC.

In parole chiare, qualora il vaso va alla vendita e non rimane in azienda o è acquistato da un altro produttore agricolo (circuito B2B) va considerato come un imballaggio. La regola che si applica, come per tutti gli imballaggi, è quella del pagamento del contributo ambientale alla prima cessione, ovvero al primo passaggio per l'utilizzo, nel caso specifico dal produttore dei vasi all'utilizzatore-produttore florovivaista.

La attestazione che il florovivaista-utilizzatore deve fornire al proprio fornitore (produttore di vasi) non è al momento disponibile e il CONAI si riserva di pubblicarla sul proprio sito al più presto.

Nei casi in cui il vaso è imballaggio lo stesso deve riportare l'etichettatura ambientale utile per lo smaltimento secondo le disposizioni previste dall'articolo 219 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006.

Per fare chiarezza sull'applicazione del contributo che **viene calcolato direttamente dal produttore di vasi e posto direttamente in fattura al cliente florovivaista**, si forniscono le tabelle di riferimento più comuni per i materiali plastici applicabili ai vasi per fiori e piante (i materiali plastici impiegabili per i vasi sono diversi):



FASCIA CONTRIBUTIVA	FINO AL 30 GIUGNO 2025	DAL 1° LUGLIO 2025
Unità di misura	€/tonnellata	€/tonnellata
FASCIA B2.1	441,00	611,00
FASCIA B2.2	589,00	724,00
FASCIA 2.3	650,00	785,00
FASCIA C	655,00	790,00

Fonte guida CONAI

Le fasce contributive raggruppano i materiali in base alle caratteristiche tecniche (ad es. presenza di certificazioni, i diversi materiali impiegati etc.) nel caso i materiali plastici, in base alle caratteristiche costitutive, non rientrano nelle classificazioni precedenti, automaticamente rientrano nell'ultima casistica, ovvero in fascia C.

A solo titolo esemplificativo si forniscono alcune simulazioni di valore del costo del CAC sulle tipologie di vasi:

Vaso 14 peso 14 gr numero vasi 1.000

$1000 \times 14 = 14.000 \text{ gr in tonnellate} = 0,014 \text{ t}$

Fascia materiale B 2.1



Valore del CAC fino al 30 giugno 2025 = 6,174 €

Valore del CAC fino dal 1° luglio 2025 = 8,554 €

Fascia C (stesso esempio precedente del vaso 14)

Valore del CAC fino al 30 giugno 2025 = 9,17 €

Valore del CAC fino dal 1° luglio 2025 = 11,06 €

La simulazione con quantitativi di vasi maggiori da 1000 a 10.000:

Numero di Vasi	Fascia B2.1 (611 €/t)	Fascia C (790 €/t)
1.000 vasi	8,55 €	11,06 €
10.000 vasi	85,54 €	110,60 €

Proiezioni sul valore del contributo CAC rispetto al vaso

Vaso diametro 14 peso 14 gr pari a 72.000 vasi per tonnellata

in fascia B2.1 hanno un incidenza/vaso= 0,8 cent (+10%)

in fascia C = 1 cent (+13%)

Vaso diametro 18 peso 40 g pari a 25.000 vasi per 1 tonnellata

in fascia B2.1 un incidenza/vaso = 2,4 cent (+14,2%)

in fascia C = 3.1 cent (18,45%).



Queste simulazioni sono nostre proiezioni a scopo illustrativo rispetto a informazioni non ancora complete che CONAI deve fornire, ci riserviamo di poter fornire ulteriori dati.

Il valore economico del contributo CAC sarà evidenziato in fattura dal fornitore che dovrà, altresì, evidenziare valori diversi a seconda dei materiali dei vasi che saranno compravenduti (ossia per fascia).

Al costo, seppur minimo del contributo, andrà aggiunto il costo della modifica dell'etichettatura ambientale che è variabile. Costi sono prevedibili per l'adeguamento aziendale (aggiornamento software, gestione documentale) oppure per possibili sanzioni che sono al momento escluse fino al 30 giugno 2025. Anche in seguito e fino al 30 settembre non saranno fatti controlli né applicate sanzioni (salvo il contributo dovuto).

Purtroppo, al momento non si è in grado di affermare se ci saranno ulteriori adempimenti.

Nei casi di importazione/esportazione di vasi pieni ci riserviamo un ulteriore approfondimento in seguito di questo primo vademecum.

La CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) ha espresso la propria contrarietà all'applicazione del CAC sui vasi in plastica per fiori e piante, ritenendo che si tratti di un aggravio burocratico ingiustificato per le aziende del settore. Il vaso, infatti, non è un semplice imballaggio, ma un elemento essenziale e costituzionale per la sopravvivenza e lo sviluppo della pianta, l'applicazione del CAC, inoltre, rischia di incidere negativamente sulla competitività delle imprese italiane.

I vasi per fiori e piante: non solo imballaggio, ma elemento costitutivo del bene pianta



La posizione di CIA in merito all'applicazione del CAC sui vasi in plastica per fiori e piante si basa sulla convinzione che il vaso non sia un semplice imballaggio primario, come definito dalla normativa CONAI. In questo senso, il vaso non assolve solo alla funzione di preservare la pianta durante la vendita e il trasporto, ma svolge un ruolo fondamentale per la sua sopravvivenza e il suo sviluppo durante tutto il ciclo di vita.

A differenza di un imballaggio tradizionale, che ha il solo scopo di proteggere la merce durante il trasporto e la vendita, il vaso per piante contribuisce attivamente al benessere del prodotto. Il vaso fornisce supporto fisico alla pianta, le permette di sviluppare le radici in un ambiente protetto e contribuisce a mantenere il giusto livello di umidità e nutrimento.

In altre parole, il vaso è un elemento essenziale per la vita della pianta e non può essere considerato un semplice contenitore. Questa visione è anche supportata dall'allegato E, punto 2, al D.lgs. 152/06, che riporta criteri interpretativi per la definizione di imballaggio, il quale prevede l'esclusione dalla definizione di imballaggio per gli articoli che sono parti integranti di un prodotto e sono necessari per contenerlo, sostenerlo o preservarlo per tutto il ciclo di vita.

Questa posizione si basa sulla convinzione che la normativa CONAI non tenga conto delle specificità del settore florovivaistico e che l'applicazione del CAC sui vasi in plastica rappresenti un aggravio burocratico per le aziende del settore.

Precisazioni

Lo scopo di questo vademecum è fornire un supporto concreto ai florovivaisti nell'applicazione della nuova normativa CONAI sui vasi in plastica per fiori e piante. Pur nella volontà di fornire un'assistenza puntuale, la CIA ribadisce la propria contrarietà al principio di applicazione del CAC su questo mezzo di produzione imprescindibile per il settore.



La CIA con Florovivaisti Italiani continuerà a impegnarsi per far comprendere questa specificità sia a livello nazionale che europeo, al fine di far valere le ragioni del settore florovivaistico e ottenere una revisione della normativa che tenga conto delle peculiarità del bene "pianta viva".

Invitiamo i florovivaisti a contattare la CIA e Florovivaisti Italiani per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito all'applicazione del contributo CONAI. I nostri uffici sono a disposizione per fornire assistenza e supporto alle aziende del settore, al fine di aiutarle a gestire al meglio questa nuova normativa e per tutelare i loro interessi.

